

Il ministero delle infrastrutture ha reso noto l'aggiornamento sui provvedimenti attuativi

Codice appalti a singhiozzo

Tre decreti in arrivo. Si attende quello sulla qualificazione

PAGINA A CURA
DI ANDREA MASCOLINI

Attuazione del codice appalti a singhiozzo. È ancora impantato il decreto sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, sono invece in dirittura di arrivo sulla *Gazzetta Ufficiale* il decreto sulla direzione lavori e quello sui compensi per gli arbitri, che saranno seguiti dal decreto sui compensi dei commissari di gara. Ricomincia invece l'iter dei pareri ministeriali per il decreto sui contenuti della progettazione. È questo l'aggiornamento reso pubblico dal ministero delle infrastrutture il 29 marzo relativamente ai provvedimenti di attuazione del codice appalti. Uno dei provvedimenti più rilevanti fra i tanti previsti dal codice dei contratti pubblici è quello sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, disperso da diversi mesi. Ebbene, ancora si è assai lontani dalla conclusione: lo schema di dpcm è stato predisposto,

concordato con Mef, Anac e ministero semplificazione. È adesso «in fase di acquisizione» il parere della Conferenza unificata dopo le riunioni di febbraio ma si attendono gli emendamenti da parte delle regioni e degli enti locali. Sullo schema dovrà essere acquisito il parere del Consiglio di stato.

Problemi anche per il decreto sui contenuti dei tre livelli di progettazione (di cui il primo ha anche cambiato fortemente la natura recependo i contenuti del cosiddetto studio di fattibilità). Il testo, che attua l'articolo 23, comma 3 del codice dei contratti pubblici, è da più di un anno e mezzo che «balla» fra ministeri, Consiglio di stato e Conferenza unificata. L'aggiornamento che si desume dalla tabella del ministero infrastrutture è il seguente: è stato approvato nello scorso mese di ottobre dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e il 20 marzo, dopo l'aggiornamento dovuto all'emanazione del primo

decreto correttivo del codice (dlgs 56/2017) è stato sottoposto «nuovamente» al concerto del ministero dell'ambiente e del ministero dei beni culturali. Slittano quindi ancora i tempi; nel frattempo, come prevede la disciplina transitoria del codice appalti, le stazioni appaltanti continuano a chiedere i contenuti dei tre precedenti livelli progettuali.

Diverso è il discorso per il decreto sul cosiddetto *débat public* che è ormai in dirittura di arrivo: firmato

dal ministro Delrio e dal sottosegretario Boschi, il 15 marzo è stato trasmesso al ministero della giustizia per il prosieguo dell'iter e per la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. A breve, invece, uscirà in *Gazzetta Ufficiale* con il numero: n. 91 del 7 marzo 2018, previo controllo del ministero della giustizia, anche il decreto sulla direzione lavori. Forte accelerazione anche per il decreto, attuativo dell'articolo 77, comma 10 del codice, che deve definire i compensi massimi che po-

tranno essere percepiti dai commissari di gara. Il testo è molto atteso per mettere a regime uno dei pilastri del nuovo codice: i commissari esterni alle amministrazioni che devono aggiudicare le gare. Il decreto sta per essere pubblicato in gazzetta ufficiale con il n. 37 del 12 febbraio 2018. Successivamente toccherà all'Anac regolarizzare il funzionamento dell'iscrizione all'albo dei commissari, a seguito della linea guida n.5. Ben più avanti del previsto è poi il decreto sulla banca dati nazionale degli operatori economici che dovrà prendere il posto dell'attuale *Avcpass*: è stato concordato tra Anac e Agenzia Italia digitale e trasmesso al Consiglio di stato. A sorpresa il ministero ha anche reso noto che sta per essere pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto sui compensi massimi per gli arbitri scelti per dirimere le controversie: sarà il dm n. 21 del 31 gennaio 2018 che è in corso di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Speciale appalti

Tutti i venerdì una pagina
nell'inserto Enti Locali

E una sezione dedicata su
www.italiaoggi.it/specialeappalti

A condizione che ciò sia previsto dal bando e vi siano i requisiti

Al vincitore senza gara affidabili ulteriori progetti

Per affidare al vincitore del concorso di idee, con procedura negoziata senza bando, i successivi livelli progettuali occorre che ciò sia ammesso nel bando di concorso e che il vincitore dimostri gli stessi requisiti che si sarebbero richiesti in caso di appalto di servizi di ingegneria e architettura; diversamente occorre indire un concorso di progettazione o un appalto di servizi per non violare il divieto di cui all'articolo 157, comma 3 del codice appalti (di affidare incarichi con procedure diverse da quelle previste dalla legge). È quanto precisa con la deliberazione dell'8 marzo 2018, n. 185 l'Autorità nazionale anticorruzione che analizza la possibilità, nell'ambito di un concorso di idee, di affidare al vincitore, con procedura negoziata senza bando, anche la redazione dei successivi livelli progettuali.

La vicenda esaminata riguardava un concorso di idee internazionale del ministero dell'università e della ricerca per la progettazione e la realizzazione di cinquantuno scuole. A valle del concorso alcuni enti intendevano affidare i servizi tecnici di sviluppo delle idee con procedura negoziata e con invito del primo o dei primi tre classificati del concorso di idee.

Il ministero ha quindi chiesto all'Anac se la procedura fosse in linea con le disposizioni del codice in tema di affidamento di incarichi oltre i 100.000 euro dal momento che non si chiedevano requisiti e non era previsto nel bando iniziale la possibilità di affidamenti successivi. Per l'Authority la possibilità di affidamento ai vincitori del concorso è ammessa ma soltanto se si rispettano due

condizioni principali, come indicate nell'articolo 156, comma 6, del codice dei contratti pubblici. La prima è che deve essere chiaramente esplicitata nel bando di concorso la possibilità di affidamento con procedura negoziata; la seconda è che nel documento di gara devono essere espressamente indicati i requisiti tecnico-professionali ed economici che devono essere posseduti dai concorrenti ai fini dell'affidamento della progettazione e commisurati alle caratteristiche dell'incarico da svolgere.

Per l'Anac «l'indicazione dei predetti elementi nel bando riveste, peraltro, carattere preminente essendo gli stessi finalizzati alla selezione di soggetti idonei all'eventuale svolgimento (anche) del successivo incarico di progettazione (perché in possesso di adeguati requisiti professionali) e, sotto il profilo del rispetto dei principi di par condicio, concorrenza e trasparenza, potendo gli stessi incidere in maniera determinante sulla platea dei potenziali partecipanti alla procedura di gara a monte».

L'Anac aggiunge anche che l'art. 157, commi 1 e 2 del codice, prevede una specifica disciplina per l'affidamento degli incarichi di progettazione e il comma 3 prescrive al riguardo il divieto di affidare incarichi con modalità diverse e richiama anche le linee guida Anac n. 1/2016 da poco aggiornate. Quindi in assenza di previsione nel bando iniziale «la stazione appaltante, all'esito del concorso di idee, deve indire un concorso di progettazione o un appalto di servizi di progettazione, ponendo a base l'idea vincitrice del concorso, come previsto dal citato art. 156, comma 5, del dlgs 50/2016».

SENTENZA CDS

Possibile svincolarsi dalle convenzioni Consip

Non è obbligatorio aderire alle convenzioni quadro Consip se l'amministrazione individua, tramite gara, condizioni economiche migliori. Lo ha affermato il Consiglio di stato con la pronuncia n. 1937 della quinta sezione emessa l'8 marzo 2018 rispetto alla scelta del ministero dei beni e delle attività culturali che aveva deciso di non aderire a una convenzione quadro per l'affidamento di servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. Per gli stessi servizi la Consip in precedenza aveva affidato con procedura aperta un appalto aggiudicato per 110 milioni. L'aggiudicatario della gara Consip impugnava il bando di gara emesso dal Mibact segnalando, in particolare, l'obbligo delle amministrazioni pubbliche centrali di aderire alle convenzioni Consip. I giudici di palazzo Spada dovevano quindi dare risposta. Per i giudici, «fermo il carattere di principio del dovere di cui al richiamato articolo 26 (comma 3 della legge 488/99), nondimeno permane la facoltà per le amministrazioni (ivi comprese le amministrazioni statali centrali e periferiche) di attivare in concreto propri strumenti di negoziazione laddove tale opzione sia orientata a conseguire condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle fissate all'esito delle convenzioni-quadro». Viene al riguardo citato il comma quarto periodo del comma 1 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 che deroga al principio della nullità dei contratti stipulati in violazione del richiamato articolo 26, per le amministrazioni dello stato, quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip. Pertanto, dice la sentenza, «così come la disposizione consente la stipula di contratti che esulano dagli obblighi di ricorso alle procedure centralizzate gestite dalla Consip, così anche la medesima disposizione legittima l'indizione di procedure miranti a conseguire razionalizzazione di spesa e risparmi maggiori rispetto a quelli conseguibili con l'adesione al programma di razionalizzazione di cui richiamato articolo 26». In questo caso il risparmio conseguibile dal Mibact con il bando impugnato è stato di 5 milioni circa, al lordo del ribasso.

— Riproduzione riservata —